



## **NOTA DI INDIRIZZI ANCI**

### **Sicurezza per i giochi gonfiabili- presupposti tecnici e amministrativi**

Su puntuale indicazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di precisare e armonizzare gli interventi di controllo in materia di tutela della sicurezza e della incolumità degli utenti delle attività di spettacolo viaggiante operati dalle amministrazioni comunali, si ritiene necessario indicare quanto segue:

i giochi gonfiabili sono attrazioni dello spettacolo viaggiante destinati all'utilizzo da parte dei bambini al di sotto dei 12 anni e i comuni devono vigilare sulla sicurezza di questi giochi. I giochi gonfiabili sono inseriti nell'elenco predisposto ai sensi dell'art.4 della legge n. L. 18 marzo 1968, n. 337 tra le medie attrazioni e sono così definiti:

<< Strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico. Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate. Dette attrazioni gonfiabili sono costituite interamente di materiale ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o contrappesi idonei. Hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio il «Castello medievale», la «Balena», lo «Scivolo pagliaccio», lo «Scivologigante», la «Bolla d'aria», ecc..>>

Alcuni gravi incidenti occorsi negli ultimi anni hanno evidenziato la pericolosità di queste strutture che devono essere utilizzate da coloro che esercitano attività di spettacolo viaggiante, in possesso della licenza di cui all'art.69 del TULPS: licenza che deve essere rilasciata previa verifica della sicurezza dei luoghi ( art.80 del TULPS) e delle attrezzature e delle strutture utilizzate.

E' invece diffusa la consuetudine di noleggiare da parte di associazioni, attività commerciali ecc.. questi giochi gonfiabili da ditte di noleggio e di installarli nel corso di manifestazioni su area pubblica senza alcun presidio da parte di esercenti l'attività di spettacolo viaggiante. Le amministrazioni locali devono pertanto vigilare con attenzione affinché queste attrazioni siano installate solo ed esclusivamente previo rilascio di licenza di cui all'art.69 del TULPS e solo se queste sono in regola con le disposizioni del D.M. 18 maggio 2007 che impone l'obbligo della registrazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

E' opportuno inoltre aggiungere che la norma UNI EN 14960:2007 "Attrezzature da gioco gonfiabili - Requisiti di sicurezza e metodi di prova", entrata in vigore in data 8 marzo 2007 stabilisce tra l'altro che i gonfiabili:

- devono avere sei punti di ancoraggio
- devono essere sgonfiati se il vento supera la velocità di 38 km/h

A tal fine quindi occorrerà inserire nella licenza, di cui all'art.69, una prescrizione di cui all'art.9 del TULPS, imponendo all'esercente l'attività di spettacolo viaggiante di tenere nei pressi dell'attrazione un anemometro per misurare la velocità del vento e per poter prontamente sgonfiare l'attrazione in caso di pericolo.

Sarà inoltre opportuno nella licenza inserire anche queste prescrizioni:

- le attrezzature da gioco gonfiabili installate all'aperto devono essere collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose;
- devono essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l'uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice;
- in adiacenza alle attrezzature, dovranno essere posti in opera materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;
- il motore di azionamento della soffiante deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell'involucro;
- deve essere costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, il gestore dell'attrazione (titolare della licenza di cui all'art.69) incaricato della sicurezza;
- deve essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, e vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi ed essere osservate tutte le cautele per garantire la massima sicurezza.

f.to Stefano Campioni  
Responsabile Dipartimento Attività produttive Anci